

TAR Liguria sez. II – 29 luglio 2005 n. 1131 – Pres. Arosio – Rel. Vitali – XXXXX
c. Ministero delle Finanze e Concessionario San Paolo Riscossioni Genova s.p.a.

Art. 86 D.P.R. n. 602/1973 – fermo amministrativo di mobile registrato per motivi fiscali – natura di atto esecutivo – opposizione – difetto di giurisdizione del G.A. – giurisdizione del G.O.

Il provvedimento di fermo amministrativo previsto dall'art. 86 del D.p.r. 602/1973 e disposto per motivi fiscali su beni mobili registrati è un atto tipico della procedura di esecuzione forzata tributaria, alla realizzazione della quale è preordinato.

L'attività svolta, in tal senso dal Concessionario addetto alla riscossione non ha carattere pubblicistico ma ha lo scopo precipuo di garantire una più sicura ed agevole realizzazione del credito principale.

Per questo è esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo e riconosciuta, al contrario, quella del giudice ordinario.

Nel caso di specie il TAR dichiara inammissibile il ricorso per l'annullamento di provvedimenti di fermo amministrativo su alcuni veicoli, pronunciando il proprio difetto di giurisdizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso notificato il 13.7.2001 e depositato il successivo 26.7.2001, il signor XXXX ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, con i quali la Direzione Regionale delle Entrate per la Liguria ha disposto, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e del decreto attuativo del Ministero delle Finanze 7.9.1998, n. 503, il fermo amministrativo di due veicoli di sua proprietà, segnatamente del camion Iveco targato XXXX e della Vespa Piaggio XXXX/V targata XXXX.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990, sotto i profili della sua mancata partecipazione al procedimento e della conseguente violazione degli obblighi di adeguata istruttoria e congrua motivazione del provvedimento finale.

Il secondo motivo di ricorso estende le doglianze del primo mezzo alle due note con le quali il Concessionario per la riscossione ha comunicato il fermo amministrativo dei due veicoli, note che non specificherebbero la natura dei crediti per cui si procede.

Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione delle norme del codice della strada (art. 214 del D. Lgs. 285/1990) che disciplinano il fermo amministrativo del veicolo, nonché la violazione dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, per non avere l'amministrazione procedente indicato i termini e l'autorità cui ricorrere.

Il quarto motivo ribadisce il difetto assoluto di motivazione dei provvedimenti impugnati.

Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione delle Finanze ed il Concessionario per la riscossione, che hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, controdeducendo nel merito sui singoli motivi di ricorso e concludendo per il suo rigetto.

A seguito del deposito in giudizio della documentazione istruttoria da parte delle amministrazioni intimato, con atto per motivi aggiunti notificato in data 16.10.2001 e depositato il 23.10.2001 il ricorrente ha formulato domanda ex art. 35 D. Lgs. 80/1998 di risarcimento dei danni derivati dall'adozione degli atti impugnati.

Con ordinanza n. 1085/2001, emessa nella camera di consiglio del 19 dicembre 2001, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE - L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da entrambe le difese dell'Amministrazione delle Finanze e del Concessionario per la riscossione è fondata.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Campania, I, 13.10.2004, n. 14307; T.A.R. Liguria, I, 29.4.2004, n. 639; T.A.R. Calabria, 24.3.2004, n. 699; T.A.R. Emilia Romagna, 25.11.2003, n. 2516; T.A.R. Lombardia, 5 maggio 2003, n. 1140; T.A.R. Piemonte, 5.10.2002, n. 1577), il provvedimento di fermo amministrativo per motivi fiscali disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto successivo alla notifica della cartella di pagamento, è atto tipico della procedura di esecuzione forzata tributaria, al buon esito della quale è preordinato.

Orbene, fermo restando che gli atti di accertamento dei tributi, il ruolo e le cartelle di pagamento sono impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali (art. 19 D. lgs. 31.12.1992, n. 546), nella successiva fase di riscossione coattiva la cognizione delle opposizioni all'esecuzione od agli atti esecutivi e la stessa sospensione del processo esecutivo rientrano invece – negli stretti limiti in cui sono ammesse - nella competenza del giudice ordinario, in funzione di giudice dell'esecuzione (cfr. gli artt. 57 e 60 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602).

Il provvedimento di fermo di un bene mobile registrato ex art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973 si colloca del resto in una speciale procedura di espropriazione scevra da connotazioni pubblicistiche, in quanto il concessionario non provvede con esso alla diretta gestione di interessi pubblici, ma solo a determinare le condizioni che rendono più sicura ed agevole la realizzazione del credito principale, avente contenuto pecuniario, della cui riscossione è incaricato, sulla scorta di valutazioni non diverse da quelle compiute da qualunque privato creditore.

Pertanto il ricorso in epigrafe, volto all'annullamento di atti della procedura di riscossione coattiva di tributi ed al risarcimento dei danni conseguenti, dev'essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La medesima conclusione si impone rispetto alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla riscossione coattiva dei tributi, che peraltro è proponibile contro il concessionario – dinanzi al giudice ordinario - soltanto dopo il compimento dell'esecuzione (art. 59 D.P.R. 29.9.1973, n. 602).

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.